

Deliberazione della Giunta Regionale 7 novembre 2012, n. 23-4894

Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 7 - Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte e il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta per attività di cooperazione nel settore della Protezione Civile.

A relazione dell'Assessore Ravello:

Premesso che:

con Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., di recepimento del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 70, punto a), comma 1 vengono attribuite alla Regione attività di indirizzo e controllo del sistema regionale di protezione civile attraverso il coordinamento delle componenti che lo costituiscono al fine di ottimizzarne la qualità preventiva e d'intervento;

il punto a) del comma 1 dell'articolo 70 della legge regionale 44/2000 stabilisce che la Regione espleti attività di indirizzo e controllo del sistema regionale di protezione civile attraverso il coordinamento delle componenti che lo costituiscono, al fine di ottimizzare la qualità preventiva e d'intervento dell'azione pubblica;

con Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., di recepimento del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 70, punto d), comma 1 viene indicato che la Regione espleta il coordinamento dell'attuazione degli interventi urgenti in caso di eventi critici determinati da situazioni eccezionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

la Regione Piemonte con la L.R. 14 aprile 2003 n. 7 disciplina le funzioni regionali in materia di Protezione Civile e che, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla sopracitata Legge, come descritto nell' art. 20, favorisce la stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati al fine di assicurare una pronta disponibilità di attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare in attività preventive e nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di Protezione Civile;

con Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., di recepimento del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 70, punto d), comma 1 viene indicato che la Regione espleta il coordinamento dell'attuazione degli interventi urgenti in caso di eventi critici determinati da situazioni eccezionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Considerato che:

la Regione Piemonte- Settore Protezione Civile, ha la necessità di integrare e potenziare i servizi a carattere preventivo e di emergenza, attraverso l'impiego di mezzi che garantiscano di disporre di risorse integrative attivabili quale risposta ad esigenze del sistema regionale di protezione civile;

in data 28 gennaio 1991, l'Ordine di Malta e la Repubblica italiana hanno sottoscritto un accordo in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o dovute all'attività dell'uomo (pubblicato sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 1991 – supplemento ordinario);

l'art. 2 dell'Accordo prevede che la predetta assistenza, per parte del Sovrano Militare Ordine di Malta, avverrà per il tramite delle proprie strutture internazionali, tra le quali figura l'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.), ente pubblico di

diritto melitense strumentale del medesimo Sovrano Militare Ordine di Malta, operante in Italia nel settore del soccorso e della protezione civile tramite la propria struttura denominata Corpo italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (C.I.S.O.M.);

in esecuzione del predetto accordo internazionale, l'ACISMOM – CISOM è stata iscritta nell'elenco delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile presso il Dipartimento della Protezione civile (nota prot. DPC/VRE/41525 del 16/8/2006), con conseguente riconoscimento dell'ACISMOM – CISOM quale ente pubblico di diritto melitense strumentale del Sovrano Militare Ordine di Malta;

il CISOM, non ha alcun fine di lucro ed opera per fini solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi;

il CISOM, in ragione delle qualità tecniche dichiarate dalla medesima, può fornire un'importante ed indispensabile risorsa a disposizione del sistema regionale di protezione civile.

Considerato inoltre che:

la Regione Piemonte, ritenendo utile la collaborazione, intende procedere alla stipula di una convenzione con il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta per attività di cooperazione nel settore della protezione civile, al fine di ottenere alcune prestazioni di servizi preventivi e di soccorso per poter affrontare l'emergenza conseguente ad eventi naturali ed antropici;

la convenzione prevede oneri solamente in caso di attivazione dell'associazione, secondo le modalità stabilite all'art. 8 della stessa;

ritenuto, pertanto, per quanto sopra esposto, di approvare lo schema di convenzione con il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

la Giunta regionale, unanime

delibera

- di approvare lo schema di convenzione fra la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche - Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) e il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta M allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, al fine di ottenere alcune prestazioni di servizi preventivi e di soccorso per poter affrontare l'emergenza conseguente ad eventi naturali ed antropici, stabilendo che:

- la convenzione ha validità triennale a partire dalla data della sua sottoscrizione ed è prorogabile di anno in anno, previo accordo tra le parti;

- la convenzione ha oneri solamente in caso di attivazione dell'associazione, secondo le modalità stabilite all'art. 8 della stessa;

- alla copertura finanziaria degli eventuali oneri connessi con l'attivazione si farà fronte nei limiti delle risorse rese disponibili sull'UPB14141 del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale 2013-2015.

- di demandare al Presidente della Giunta Regionale la successiva sottoscrizione della stessa, alle condizioni di cui al comma precedente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.

Visto l'atto deliberativo n. 23-4894 del 7/11/2012 che approva lo schema della presente convenzione;

Premesso che:

con Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., di recepimento del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 70, punto a), comma 1 vengono attribuite alla Regione attività di indirizzo e controllo del sistema regionale di protezione civile attraverso il coordinamento delle componenti che lo costituiscono al fine di ottimizzarne la qualità preventiva e d'intervento;

il punto a) del comma 1 dell'articolo 70 della legge regionale 44/2000 stabilisce che la Regione espleti attività di indirizzo e controllo del sistema regionale di protezione civile attraverso il coordinamento delle componenti che lo costituiscono, al fine di ottimizzare la qualità preventiva e d'intervento dell'azione pubblica;

con Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., di recepimento del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 70, punto d), comma 1 viene indicato che la Regione espleta il coordinamento dell'attuazione degli interventi urgenti in caso di eventi critici determinati da situazioni eccezionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

la Regione Piemonte con la L.R. 14 aprile 2003 n. 7 disciplina le funzioni regionali in materia di Protezione Civile e che, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla sopracitata Legge, come descritto nell' art. 20, favorisce la stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati al fine di assicurare una pronta disponibilità di attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare in attività preventive e nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di Protezione Civile;

con Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., di recepimento del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 70, punto d), comma 1 viene indicato che la Regione espleta il coordinamento dell'attuazione degli interventi urgenti in caso di eventi critici determinati da situazioni eccezionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

la Regione Piemonte- Settore Protezione Civile, ha la necessità di integrare e potenziare i servizi a carattere preventivo e di emergenza, attraverso l'impiego di mezzi che garantiscano di disporre di risorse integrative attivabili quale risposta ad esigenze del sistema regionale di protezione civile;

la Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta – (in seguito anche solo “CISOM”), ha espresso la volontà di instaurare con la Regione Piemonte un rapporto proficuo e duraturo di collaborazione nell'ambito degli interventi di Protezione civile;

la Regione ritiene utile procedere alla stipula di una convenzione con la Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta - (in seguito anche solo “CISOM”), per attività di cooperazione nel settore della protezione civile, al fine di ottenere alcune prestazioni di servizi preventivi e di soccorso per poter affrontare l'emergenza conseguente ad eventi naturali ed antropici;

la Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta - (in seguito anche solo “CISOM”), è un'articolazione specificatamente dedicata alla Protezione civile del Sovrano Militare Ordine di Malta;

in data 28 gennaio 1991, il Sovrano Militare Ordine di Malta e la Repubblica italiana hanno sottoscritto un accordo internazionale in materia di assistenza in caso di gravi emergenze

determinate da eventi naturali o dovute all'attività dell'uomo (pubblicato sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 1991 – supplemento ordinario);

l'art. 2 dell'Accordo internazionale prevede che la predetta assistenza, per parte del Sovrano Militare Ordine di Malta, avverrà per il tramite delle proprie strutture internazionali, tra le quali figura la Fondazione "Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta – CISOM"

la Fondazione "Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta", ente pubblico di diritto melitense strumentale del Sovrano Militare Ordine di Malta, è specificatamente dedicata alle attività nel campo sanitario, del primo intervento, del pronto soccorso e della protezione civile;

in esecuzione del predetto accordo internazionale, il CISOM è iscritto nell'elenco delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile presso il Dipartimento della Protezione civile (nota prot. DPC/VRE/41525 del 16/8/2006), con conseguente riconoscimento del CISOM quale ente pubblico di diritto melitense strumentale del Sovrano Militare Ordine di Malta;

il CISOM, non ha alcun fine di lucro ed opera per fini solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi;

il CISOM, in ragione delle qualità tecniche dichiarata dalla medesima, può fornire un'importante ed indispensabile risorsa a disposizione del sistema regionale di protezione civile.

la Regione Piemonte e il CISOM hanno manifestato l'intento di definire i criteri guida e le indicazioni utili per disciplinare e regolamentare i rapporti di collaborazione tra le parti;

visto quanto sopra premesso

fra

La REGIONE PIEMONTE (omissis), rappresentata dal Presidente Roberto Cota, (omissis), domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale, Piazza Castello n.165 TORINO, che agisce per conto e in nome della Regione Piemonte.

e

la Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta che in seguito sarà chiamata CISOM, (omissis), con sede legale in Piazza del Grillo n. 1 a Roma cap. 00184, rappresentata dal Presidente il Dr. Salvo Narciso di Pietraganzili, (omissis), in qualità di legale rappresentante della Fondazione stessa

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

FINALITA' DELLA COLLABORAZIONE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Lo sviluppo dei rapporti tra la Regione ed il CISOM costituisce un obiettivo fondamentale per una moderna ed efficiente struttura di protezione civile nell'ambito del territorio regionale.

La Regione ed il CISOM attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di tale obiettivo, in relazione al ruolo e alla presenza qualificata sul territorio regionale delle articolazioni operative del Corpo e delle professionalità acquisite.

Con il presente atto, la Regione e il CISOM si impegnano ad accrescere, attraverso la prestazione di alcuni servizi, la collaborazione tra le parti, intensificando i contatti e promuovendo nell'ambito

delle rispettive competenze le opportune iniziative affinché il rapporto instaurato si estenda e si consolidi, al fine di realizzare una più efficiente struttura di protezione civile.

La collaborazione tra la Regione Piemonte e i CISOM, secondo le modalità previste nella presente convenzione potrà, altresì, riguardare ogni altro ambito di reciproco interesse, ivi compresa la prestazione di specifici servizi per i quali il Corpo Italiano di Soccorso presenta le necessarie capacità tecniche e professionali.

ARTICOLO 2

ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DEL CISOM

Il CISOM opera con le articolazioni territoriali. Dette articolazioni sono rappresentate dai “Gruppi”, formati da personale volontario appartenente al Corpo.

Il coordinamento regionale del CISOM è esercitato da un “Capo Raggruppamento” nominato dalla Direzione Nazionale del Corpo.

La stessa Direzione Nazionale si impegna a trasferire al Settore Regionale di Protezione civile periodicamente e comunque non meno di una volta l'anno, l'elenco completo ed aggiornato dei recapiti dei referenti di Gruppo e del referente di Raggruppamento.

Ogni contatto operativo tra il Settore regionale di Protezione civile e il CISOM avverrà comunque tramite il Capo Raggruppamento che, in stretto contatto con la Direzione Nazionale, recepirà ogni istanza e la trasferirà alle articolazioni operative interessate.

A richiesta della Regione, il Capo Raggruppamento curerà l'aggiornamento dei dati relativi al censimento delle strutture operative regionali CISOM ed il trasferimento dei suddetti dati presso il Settore Regionale di Protezione civile.

La Regione si impegna a comunicare e promuovere l'integrazione derivante dalla presente convenzione, nell'ambito delle strutture di Protezione civile degli enti locali e degli enti e/o consorzi sovracomunali.

ARTICOLO 3

SERVIZI - AMBITI OPERATIVI

Il Settore Regionale di Protezione civile, in accordo con la Direzione Nazionale del CISOM, potrà richiedere per interventi ritenuti strategici, l'intervento di unità strumentalmente organizzate del CISOM.

Il CISOM si impegna a mettere a disposizione il proprio personale ed i mezzi in dotazione disponibili, per i servizi che verranno richiesti del Settore Regionale di Protezione civile.

In particolare i servizi prestabili dal CISOM prevedono:

1. la messa a disposizione di strutture speciali per l'assistenza socio-sanitaria in attività preventive e di emergenza, da concordare con il Servizio 118 regionale;
2. il concorso in specifici programmi formativi indirizzati alle Organizzazioni Regionali di Volontariato da concordare con la Regione Piemonte – Settore Protezione Civile;
3. il supporto specialistico per l'attuazione delle prescrizioni in materia di Sicurezza dei Volontari

In caso di eventi di rilevanza nazionale coordinati dal Dipartimento della Protezione civile, il CISOM garantirà il supporto al Settore Regionale di Protezione civile immobilizzando sul territorio regionale una quota di personale pari al 15% del totale dei volontari operativi, nonché un'aliquota di attrezzature e mezzi che di volta in volta saranno definiti di comune accordo, anche in relazione alle esigenze connesse a determinati periodi.

Per eventi di emergenza di rilievo regionale, il CISOM, su richiesta del Settore Regionale di Protezione civile, rivolgerà formale istanza di applicazione dei benefici normativi ex D.P.R. 194/2001 presso il Dipartimento della Protezione civile. Previa garanzia di applicazione dei predetti benefici normativi, il Corpo potrà incrementare la propria forza operativa fornendo volontari ed attrezzature provenienti da altre aree d'Italia.

ARTICOLO 4 **METODI DI ATTIVAZIONE**

L'attivazione del CISOM è disposta dalla Regione Piemonte, per i casi e le attività descritte al precedente articolo tramite contatti telefonici con il sistema di reperibilità h. 24 del CISOM formalizzati con l'invio via fax di un ordine di attivazione, tramite un modello preventivamente concordato, contenente:

- o l'ordine di mobilitazione;
- o il luogo di destinazione e l'autorità di protezione civile competente di riferimento;
- o l'obiettivo della missione;
- o le tipologie dell'intervento richiesto;
- o la durata presunta del servizio;

Il CISOM si impegna affinché l'operatività sia garantita entro le due ore dal ricevimento dell'attivazione.

Per le attività sopra indicate il CISOM si impegna a fornire i numeri telefonici di pronta reperibilità.

ARTICOLO 5 **FORMAZIONE**

Il CISOM garantisce che i propri volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione ed individuabili da apposito logo, siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio e/o delle prestazioni richieste.

La Regione, al fine di armonizzare le strutture operative di protezione civile operanti sul territorio regionale, promuove attività finalizzate alla formazione teorico – pratica del personale volontario appartenente al CISOM nell'ambito della formazione rivolta al volontariato regionale di protezione civile.

ARTICOLO 6 **ASSICURAZIONE**

Il CISOM garantisce, ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 4, per i Volontari che intervengono nelle attività oggetto della presente convenzione l'adeguata copertura assicurativa contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 7 **RIMBORSI**

La presente convenzione non prevede oneri fissi. Per lo svolgimento delle attività descritte all'art. 3, la Regione, qualora provveda all'attivazione, si impegna a versare al CISOM i rimborsi di cui alla

presente convenzione, nei limiti previsti dalla specifica determinazione dirigenziale a copertura delle seguenti spese ammissibili:

1.1. Spese di vitto e alloggio

Rientrano tra le spese di "vitto e alloggio":

- a) due pasti principali nel limite massimo di € 40,00;
- b) un solo pasto nel limite massimo di € 20,00;
- c) pernottamento in albergo non superiore a tre stelle e per un limite massimo di euro 100,00 a notte.

Le spese indicate sono rendicontate presentando ricevute fiscali, fatture o scontrini fiscali attestanti la fruizione del vitto e/o alloggio.

Non sono ammissibili spese di vitto e alloggio qualora siano approntate specifiche mense e strutture campali di ricovero.

1.2. Spese di viaggio

La voce "spese di viaggio" comprende le spese, sostenute nell'ambito delle attività di cui all'art. 3 della presente convenzione, per:

- a) l'impiego di automezzi del CISOM;
- b) l'utilizzo di mezzo pubblico;
- c) i pedaggi autostradali.

Ai fini della rendicontazione è richiesta la presentazione di:

- carta carburante, scontrini fiscali o altra documentazione contabilmente rilevante, nel caso di uso di automezzi CISOM impiegati nell'ambito delle attività di cui all'art. 3 della presente convenzione;
- prospetto riepilogativo dal Capo Raggruppamento del viaggio eventualmente effettuato con mezzo CISOM dal quale risultino i chilometri di percorrenza realmente effettuati, la data, il luogo e l'attivazione regionale, unitamente alla dichiarazione del responsabile sull'utilizzo esclusivo ai fini della missione;
- titolo di viaggio convalidato unito a specifica dalla quale si evince data, luogo e motivo della missione;
- scontrini o fattura telepass per il rimborso di pedaggi autostradali.

Il CISOM s'impegna affinché il carburante sia utilizzato unicamente per gli scopi previsti dalla convenzione.

La documentazione giustificativa delle spese è presentata dal CISOM alla Regione con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modulo predisposto, firmata dal Capo Raggruppamento o dal legale rappresentante, contenente l'elencazione delle spese sostenute, allegando copia, anche non autentica, delle fatture elencate o delle altre pezze giustificative della spesa.

ARTICOLO 8 **MODALITA' DI EROGAZIONE**

La Regione provvederà al riconoscimento delle spese effettuate dal CISOM, unicamente su attivazione regionale, nel seguente modo:

- costo di attivazione, da corrispondere a titolo di anticipazione, definito di volta in volta nei limiti delle risorse disponibili e della tipologia d'intervento;
- conguaglio a saldo, entro 90 giorni dal ricevimento della relativa nota di addebito e dei relativi giustificativi di spesa.

ARTICOLO 9

VALIDITÀ E DURATA

La presente convenzione ha validità di tre anni a partire dalla data della sottoscrizione ed è prorogabile di anno in anno, previo accordo tra le parti.

Ciascuna delle parti può motivatamente recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 60 giorni effettuato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 10

CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'esecuzione del presente accordo e che non potessero essere risolte in via bonaria è competente il Foro di Torino.

ARTICOLO 11

NORME TRANSITORIE E FINALI

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 - comma 1 della Legge n. 266/91.

La responsabilità amministrativa della presente convenzione è attribuita alla Direzione Nazionale della Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta - CISOM.

La Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta - CISOM provvederà ad emanare formale diffida, affinché le organizzazioni di volontariato riconducibili al Corpo (es. eventuali ONLUS) che si sono costituite sul territorio regionale, non possano avvalersi di nessun riferimento alla Fondazione stessa.

Qualsiasi ulteriore integrazione al presente accordo si rendesse necessaria, una volta sottoscritta da entrambe le parti diverrà parte integrante della presente convenzione.

Torino, li

PER LA REGIONE PIEMONTE

PER LA FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI
SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA

IL PRESIDENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE